

**TRIBUNALE DI MILANO***Sezione II Civile*

Il Giudice,

visto il ricorso ex artt. 7 e 13 d.l. 118/2021, convertito in l. 147/2021, proposto il 15.7.2022 dal gruppo

chiedeva, anche per le società controllate, l'applicazione delle misure protettive erga omnes del patrimonio di \_\_\_\_\_ e delle società controllate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 d.l.118/2021 per la durata di centoventi giorni;

visto e richiamato il contenuto del decreto in data 17.7.2022 con cui (i) si dava atto che la domanda era stata correttamente svolta ai sensi del d.l. 118/2021 in quanto il procedimento di composizione negoziata era iniziato sin da marzo 2022 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa; (ii) si dava atto della completezza delle produzioni documentali necessarie a norma degli artt. 6, 7 e 13 d.l. 118/2021; (iii) venivano chiesti chiarimenti in punto di contratti pendenti in considerazione della genericità del richiamo all'art. 6, co. 5, d.l. 118/2021 contenuto nel ricorso e (iv) veniva fissata l'udienza di comparizione del debitore, dell'esperto nominato sin dal 31.3.2022, nonché dei creditori specificamente interessati dalla notifica del ricorso e, comunque, a conoscenza del procedimento;

vista la nota a chiarimento depositata da \_\_\_\_\_ il 27.7.2022;

visto il parere dell'esperto, dott. \_\_\_\_\_, che così concludeva in merito alla concessione delle misure protettive: *"Il sottoscritto Esperto: - tenuto conto che fin dalla prima audizione del debitore ha segnalato la necessità di richiedere a Codesto Ill.mo Tribunale l'applicazione delle misure protettive del patrimonio, - richiamate le criticità indicate nel precedente Capitolo 5, in merito alla prima ed alla seconda bozza di Piano, ritiene comunque che vi siano ancora margini per identificare una concreta prospettiva di risanamento del Gruppo, - considerato che le interlocuzioni avute con i rappresentanti degli obbligazionisti e della compagine sociale hanno fatto emergere la disponibilità degli stessi, seppur informale, a valutare il sostegno del progetto con l'immissione di nuove risorse finanziarie, - tenuto, altresì, conto che convocherà questi ultimi in audizione i primi giorni di settembre p.v., al fine di acquisire le loro definitive determinazioni in merito, allo stato e sulla base della documentazione e delle informazioni in suo possesso, messe a*

*disposizione dal Gruppo ed acquisite nelle more della Composizione negoziata, esprime parere favorevole in merito alla concessione delle misure protettive, per un breve periodo, sino alla fine del mese di ottobre 2022, periodo in cui, come anticipato e peraltro segnalato dal management e dai consulenti del Gruppo, potrebbe registrarsi un'ulteriore significativa tensione finanziaria*;

viste le memorie dei circa 40 creditori che si sono costituiti nel presente procedimento;

preso atto del fatto che all'udienza del 3.8.2022 la società ha rappresentato *"di condividere il parere espresso dall'esperto e di non opporsi alla concessione delle misure protettive richieste fino alla fine del mese di ottobre, fermo restando che già dal mese di settembre in mancanza di ulteriori sviluppi potrebbe essere necessario ricorrere a una procedura concorsuale"*;

rilevato che, come sopra riferito, la società ha depositato tutti i documenti a corredo della domanda per la concessione delle misure protettive, mentre l'esperto ha confermato, con parere convincente e immune da vizi logici, che vi siano ancora margini per identificare una concreta prospettiva di risanamento del Gruppo;

il Gruppo infatti, ha depositato una seconda bozza di piano industriale che prevede, allo stato delle riflessioni sulle modalità di superamento della crisi, (i) all'esito delle trattative, il deposito di accordi di ristrutturazione dei debiti per tutte le società del gruppo; (ii) la dismissione di nel corso del 2016; (iii) l'apporto di nuova finanza, prededucibile, per 6 mln; (iv) in mancanza, il deposito di concordati semplificati per tutte le società del gruppo;

l'Esperto ha evidenziato una serie di criticità (anche) di questa seconda bozza di piano industriale – (i) la sua lunghezza, (ii) la circostanza per cui il rischio della sua riuscita sia posto sostanzialmente a carico dei creditori privilegiati che verrebbero soddisfatti con i flussi di cassa solo dal 2024, mentre i creditori chirografari sarebbero soddisfatti mediante la dismissione di *assets* ritenuti non strategici e l'apporto di nuova finanza, (iii) con riferimento a tale ultimo aspetto, l'opportunità di una raccolta di capitale di rischio al fine di non aggravare il passivo e (iv) la mancanza di un'analisi rispetto all'alternativa liquidatoria – rappresentando che, in considerazione del lungo ciclo dei pagamenti in favore delle società del Gruppo, nel mese di ottobre 2022 potrebbe registrarsi un'ulteriore significativa tensione finanziaria di talché, in assenza di certezze in ordine all'individuazione di nuovi investitori e in considerazione delle criticità segnalate, la fase della composizione negoziata potrebbe volgere al termine;

ciò detto, però, l'Esperto ha anche precisato che, allo stato, le trattative sono ancora in corso, almeno con i soggetti che, potendo immettere nuova finanza nel gruppo, ceto bancario, obbligazionisti e compagine sociale, potrebbero determinare il superamento di quella tensione finanziaria che, se

persistente, dovrebbe portare la società verso prospettive di soluzione della crisi maggiormente stringenti;

tanto considerato, la domanda di concessione delle misure protettive come richieste fino alla fine del mese di ottobre 2022 deve trovare accoglimento, atteso che le trattative non potrebbero utilmente proseguire ove il patrimonio delle società del Gruppo fosse aggredito da azioni esecutive;

la pleora dei creditori, inoltre, impone l'adozione della misura protettiva richiesta con riferimento a tutti i creditori delle società del Gruppo;

quanto alla posizione espressa dai tanti creditori che si sono costituiti nell'ambito del presente procedimento, valgono le seguenti considerazioni;

la stragrande maggioranza dei creditori si è costituita, sostanzialmente, per partecipare all'udienza del 3 agosto e valutarne l'andamento; tali creditori si sono limitati, quindi, a "precisare" il proprio credito, qualcuno temendo gli effetti di un'ipotetica "non contestazione" per il caso in cui la società avesse indicato nell'elenco dei creditori somme inferiori rispetto a quelle ritenute come dovute, altri anche chiedendo, con diverse formulazioni, l'accertamento delle proprie ragioni;

con riferimento al contenuto di queste memorie è solo il caso di osservare che questo procedimento non ha in alcun modo ad oggetto l'accertamento di crediti, ma mira solo a stabilire, sul presupposto di una concreta prospettiva di risanamento, se, al fine di proseguire le trattative, sia necessario l'adozione di misure protettive e cautelari, eventualmente indicandone i limiti;

alcuni creditori si sono lamentati del fatto che nei loro confronti non siano iniziate le trattative, ma l'imprenditore non ha alcun dovere di iniziare le trattative nei confronti di tutti i creditori, ben potendo individuarne solo alcuni o solo quelli che in un dato momento ritiene strategici in considerazione del piano di risanamento che va elaborando;

altri creditori domandano di specificare nel dispositivo che *"il divieto di azioni esecutive siano specificamente escluse le azioni di rilascio o di riconsegna forzata di rami aziendali o immobili, promosse in ragione della scadenza del relativo contratto di affitto o di locazione e, dunque, allorquando detti contratti vengano a cessare per il decorso del termine di durata e non per il caso di risoluzione unilaterale promossa dal creditore a mente dell'art. 1456 c.c."* e, con riferimento all'obbligo di adempimento contrattuale di cui all'art. 6, co. 5 d.l. 118/21, chiedono vuoi di precisarne l'estensione vuoi di dichiarare che il tale creditore non ha in essere contratti pendenti con le società del Gruppo;

con riferimento a tali domande vale quanto sopra detto: volta che sia concessa la misura protettiva del divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, ove un'azione esecutiva venisse ugualmente intrapresa, la questione relativa a se quell'azione potesse o meno essere iniziata o proseguita è demandata alla competenza esclusiva funzionale del giudice dell'esecuzione e, pertanto, il

provvedimento emesso ex art. 7 d.l. 118/2021 che si soffermasse su tali aspetti sarebbe abnorme *in parte qua* e, comunque, costituirebbe al più un mero parere del giudice richiesto della misura, senza alcuna efficacia nell'ambito del procedimento esecutivo eventualmente intrapreso;

ugualmente deve riferirsi con riferimento al senso e ai limiti dell'obbligo di adempimento contrattuale di cui all'art. 6, co. 5, d.l. 118/2021;

la legge, in particolare, stabilisce esclusivamente che *“i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza”* di applicazione delle misure protettive;

siccome le misure protettive si intendono qui adottate nei confronti di tutti i creditori, tutti coloro che hanno contratti pendenti con le società del Gruppo non possono rifiutarne l'adempimento alle condizioni prescritte dalla norma;

il presente giudizio, come detto, è volto all'adozione delle misure protettive, mentre non ha ad oggetto questioni quali l'accertamento dell'esistenza di un contratto pendente né la legittimità di un eventuale rifiuto al suo adempimento; se dovesse sorgere controversia su tali questioni, l'unico giudice competente a derimerle sarebbe quello della cognizione ordinaria precostituito per legge;

altri creditori contestano la buona fede della propria controparte nell'esecuzione dei contratti ovvero nello svolgimento delle trattative, ma ancora una volta, questi aspetti non riguardano l'oggetto del presente procedimento, potendo assumere al più rilievo vuoi nel caso di accesso ad una domanda di concordato semplificato, vuoi come voce di danno da fare valere nei confronti della società, il tutto sempre avanti al giudice competente per legge;

un solo creditore, , si è formalmente opposto alla concessione della misura protettiva nei confronti della in quanto la società, pur avendo un margine operativo lordo in negativo, è proprietaria di un marchio avente un valore considerevole, oltre ad un immobile di ingente valore che, se venduti, determinerebbero il soddisfacimento integrale dei propri creditori; tale opposizione non può trovare accoglimento in quanto, come riconosciuto dallo stesso creditore, almeno implicitamente, anche *“si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza”*, tanto che, per superare tale condizione, lo stesso creditore prospetta la vendita degli assets strategici dell'impresa; si tratta, quindi, di un'impresa in crisi, almeno prospettica e faente parte di un Gruppo a sua volta in crisi, ragione per la quale anche nei confronti di la misura protettiva richiesta può essere concessa;

infine, una certa preoccupazione emerge dal verbale del 3 agosto e dagli atti di alcuni creditori con riferimento ad eventuali operazioni straordinarie che potrebbero portare alla fusione delle società del gruppo con evidente rischio di detrimento delle posizioni dei singoli creditori delle diverse società; anche con riferimento a tali aspetti, però, deve osservarsi che, in base all'art. 9 d.l. 118/2021, nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione anche straordinaria della propria impresa e che il citato art. 9 stabilisce interlocuzioni tra imprenditore ed esperto sugli atti di straordinaria amministrazione che questi avrebbe in animo di porre in essere, interlocuzioni che se non positive possono determinare anche la revoca delle misure protettive inizialmente concesse a norma dell'art. 7, co. 6, d.l. 118/2021 con ogni conseguente ed immaginabile effetto; conclusivamente, per le ragioni anzidette, le misure protettive richieste devono essere concesse sino al 31 ottobre 2022 nei confronti di tutte le società del Gruppo

PQM

conferma le misure protettive richieste e per l'effetto dal 15 luglio 2022 e fino al 31 ottobre 2022 i creditori di

non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;

i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive del 15 luglio 2022

Milano, 05/08/2022

Il Giudice  
Sergio Rossetti